

Pieve di Soligo, 19.01.2016

Circolare n. 1

OGGETTO: Legge di Stabilità (L. 208 del 28/12/2015, pubblicata nella G.U. del 30/12/2015) e altre novità.

INDICE:

LEGGE DI STABILITA':

Superammortamento	pag. 2
Regime dei forfettari	pag. 2
Innalzamento del limite dei contanti.....	pag. 3
Adempimenti sostituiti d'imposta	pag. 3
Irap	pag. 4
IMU/TASI	pag. 4
Rivalutazioni – assegnazioni beni.....	pag. 4
Black list.....	pag. 5
Agevolazioni settore agricolo.....	pag. 5
Autotrasporto	pag. 5
Noleggi attrezzature agricole.....	pag. 6
Note variazione iva.....	pag. 6
730 precompilato	pag. 6
Promotori finanziari	pag. 6
Radiazione autoveicoli.....	pag. 7
Credito imposta videosorveglianza	pag. 7
Proroga agevolazioni edilizie.....	pag. 7
Acquisto abitazione in leasing-canonici di locazione	pag. 8
Società sportive.....	pag. 8
Carta famiglia.....	pag. 8
Rottamazione camper-eliminazione tassa barche	pag. 8

ALTRE NOVITA'

Variazione tasso interessi legali	pag. 8
Modifiche al ravvedimento operoso	pag. 9
Novità decreto crescita:	
• rinuncia crediti soci.....	pag. 9
• deducibilità interessi passivi.....	pag. 9
• spese di rappresentanza	pag. 9
Chiarimenti nuovo reverse charge in edilizia	pag. 10
Modifiche bilancio società capitali	pag. 11
Revisione procedure interpellati	pag. 11
Dichiarazione d'intento	pag. 11
Manutenzione su fabbricati abitativi.....	pag. 12
Bando Inail incentivi	pag. 12

LEGGE DI STABILITA'
(in vigore dal 01/01/2016 salvo diversamente indicato)

“SUPERAMMORTAMENTO” DI CESPITI AMMORTIZZABILI NUOVI	
<p>Per acquisti (anche in leasing) effettuati dal 15/10/2015 al 31/12/2016 di beni ammortizzabili materiali nuovi (esclusi quelli con aliquote di ammortamento fiscali inferiori a 6,5%, i fabbricati, le costruzioni e beni particolari come condutture e condotte), le imprese ed i professionisti potranno dedurre (ai fini delle imposte dei redditi, escluso quindi l'irap) quote di ammortamento calcolate sul 140% del costo di acquisto (o dei canoni di leasing). La deduzione della maggiorazione del 40% avverrà extracontabilmente, mediante una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. Per rientrare nel periodo agevolativo va verificata la data di acquisizione del bene ovvero, nel caso di beni mobili, la data di consegna, mentre per altri beni (es. impianti), la data di fine appalto. Per il leasing vale la data di consegna. In ogni caso, per determinare la data di acquisizione, vanno comunque verificate eventuali clausole contrattuali che subordinano la proprietà del bene, ad esempio, al buon fine del collaudo. Per quanto riguarda l'acquisto di autovetture, l'agevolazione permette di ammortizzare il costo “fiscale” di acquisto, aumentandolo dagli attuali € 18.076 a € 25.306 (per le imprese) e dagli attuali € 25.823 a € 36.152 (per gli agenti di commercio). Le percentuali di deduzione restano le stesse (20% per le imprese e 80% per gli agenti). Per quanto riguarda i canoni di leasing, l'agevolazione riguarderà solo la quota capitale (non la quota interessi), che va rideterminata rapportando il costo d'acquisto sostenuto dalla società di leasing ai valori predetti. L'agevolazione vale solo ai fini dell'ammortamento, quindi sarà del tutto neutra per il calcolo di eventuali plusvalenze o minusvalenze al momento della vendita del bene. Non è previsto neppure un tempo minimo di detenzione del bene prima di rivenderlo.</p>	commi 91-97
REGIME DEI “FORFETTARI” E ABROGAZIONE DEL REGIME “DEI MINIMI”	
<p>Dall'01/01/2016 viene abrogato il cosiddetto regime dei minimi (con imposta sostitutiva al 5%). I soggetti che lo adottavano possono continuare con tale regime fino al mantenimento dei requisiti richiesti: 35 anni di età o il quinquennio.</p> <p>Per quanto riguarda il regime forfettario introdotto con la precedente legge di stabilità, esso rimane in vigore ma cambiano i limiti dei ricavi grazie ai quali vi si può accedere (vengono aumentati di € 10.000 i limiti delle imprese e di € 15.000 quelli dei professionisti). E' stato inoltre abolito il meccanismo secondo cui non potevano accedere i contribuenti con reddito da lavoro dipendente o da pensione superiore a quello da impresa o professione. Ora va verificato solamente che i redditi da lavoro dipendente o da pensione non superino € 30.000.</p> <p>In caso di soggetto che inizia una nuova attività ed aderisce al regime forfettario, per i primi 5 anni si applica un'aliquota di tassazione del 5%, invece dell'aliquota ordinaria del 15%, se sono rispettati i requisiti dei “vecchi minimi” (il contribuente non abbia esercitato un'altra attività, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività; l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, prosecuzione di altra attività svolta come lavoratore dipendente; qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti di fatturato previsti per l'accesso al regime). E' stata abolita la soglia limite dei 35 anni per l'applicazione del beneficio (ora quindi l'aliquota del 5% si applica solo ai primi 5 anni di attività). Chi ha avviato nel 2015 una nuova attività con il regime forfettario, può applicare l'aliquota del 5% fino al 2019. Si segnala, infine, che per questo regime forfettario vengono ridotti del 35%, su richiesta volontaria, i contributi previdenziali artigiani/commercianti ordinari, eliminando la precedente possibilità di esonero dai minimali.</p>	c. 111-113

INNALZAMENTO DEL LIMITE DEI CONTANTI A € 3.000 MODIFICHE ALL’OBBLIGO DI ACCETTARE I PAGAMENTI CON BANCOMAT	
<p>Viene innalzato, da 1.000 euro a 3.000 euro dal 01/01/2016, il limite dal quale non è possibile il trasferimento, tra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore e titoli al portatore in euro o in valuta estera. Quindi sarà ora possibile pagare in contante o trasferire libretti di deposito fino a € 2.999,99.</p> <p><u>Resta invece immutato il limite di € 1.000:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire dal quale gli assegni vanno emessi con la dicitura “non trasferibile”; • per i pagamenti in contanti da/a società, enti e associazioni sportive dilettantistiche; • per i versamenti in contante tramite i servizi di “money transfer”; • per i versamenti degli F24, che non possono essere pagati in formato cartaceo se a saldo € 1.000 e più; • per i pagamenti di pensioni e stipendi da parte delle pubbliche amministrazioni. <p>Ricordiamo comunque che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento di contanti allo sportello di un intermediario finanziario (Banca, Posta) non è soggetto al limite dei € 3.000; • è possibile effettuare o ricevere il pagamento fino a € 3.000 in contanti di una prestazione di valore superiore, pagando con strumenti tracciabili il resto: es. pagamento di una fattura di € 5.000, in contanti fino a € 2.999,99 ed il resto con strumenti tracciabili (stesso meccanismo per il pagamento di caparre o anticipi); • è possibile pagare in maniera frazionata in contanti una prestazione di valore superiore a € 3.000 ma solo se il frazionamento è fatto seguendo le tempistiche commerciali più diffuse (es: 30/60/90) e solo se concordato anticipatamente fra le parti; • è confermata la deroga per i turisti extra europei che possono pagare ad un commerciante o ad una agenzia di viaggio un acquisto fino a € 15.000 in contanti, fatte salve le procedure da seguire (richiesta fotocopia passaporto e autodichiarazione di non residenza). <p>Vengono poi aboliti gli obblighi di pagamento di qualsiasi importo, tramite strumenti tracciabili, dei canoni di locazione abitativa e dei servizi di autotrasporto di merci su strada. Per queste due tipologie di pagamento vale ora la regola generale dell’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili a partire da € 3.000.</p> <p>Viene previsto l’obbligo di accettare pagamenti, da parte degli esercenti attività di vendita o servizi, oltre che mediante carte di debito (bancomat) anche mediante carte di credito. Con successivo decreto che verrà emanato, sarà stabilita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’applicazione della riduzione delle commissioni bancarie sui pagamenti con carte, per favorire tale modalità di pagamento anche di importo inferiore a € 5; le commissioni interbancarie dovrebbero avere un tetto massimo dello 0,3% del valore dell’operazione per le carte di credito e dello 0,2% per le carte di debito (bancomat); a tali commissioni verranno però aggiunte quelle sul servizio al venditore; • l’attuazione delle sanzioni per chi non si doterà degli strumenti (POS) che consentano ai clienti di pagare mediante le carte. 	c. 898-904
ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA	
<p>Viene disposto che i sostituti d’imposta dovranno inviare ogni anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il 7 marzo le Certificazioni uniche, nonché gli ulteriori dati fiscali e contributivi necessari ai fini dei controlli fiscali e previdenziali; - entro il 7 luglio i risultati finali delle dichiarazioni dei redditi per i soggetti sostituiti per i quali prestano assistenza fiscale; - entro il 31 luglio la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta. 	c. 952

<p style="text-align: center;">IRAP</p> <p>Per il periodo d'imposta 2016 e successivi, viene aumentata da € 8.000 a € 13.000 la deduzione forfettaria per imprese e professionisti con base imponibile inferiore a € 180.760, mentre vengono raddoppiati i valori delle deduzioni degli scaglioni di base imponibile successivi. Viene inoltre introdotta una deduzione relativamente alle spese sostenute per i lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni nel periodo d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni e a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. La deduzione è pari al 70% della differenza fra le spese sostenute e le altre deduzioni spettanti per questa tipologia di lavoratori.</p> <p>Per i medici che svolgono la propria attività anche presso strutture ospedaliere, viene identificata come attività senza autonoma organizzazione (e quindi non soggetta a irap) quella per la quale almeno il 75% del reddito complessivo proviene dalla predetta attività svolta presso strutture esterne.</p> <p>Dal 2016, le attività agricole che versavano l'imposta con la percentuale del 1,9%, che quindi rientrano nel reddito agrario, saranno esonerate dal pagamento dell'Irap. Continuano, invece, ad applicare l'Irap con l'aliquota del 3,9% le attività agricole non rientranti nel reddito agrario (es. agriturismi, produzione di energia elettrica non rientrante nel reddito agrario, allevamento con terreno insufficiente, per i capi eccedenti, ecc.).</p>	<p>c. 123-124 c. 125 c. 70-73</p>
<p style="text-align: center;">ABOLITA L'IMU SUGLI IMPIANTI "IMBULLONATI" IMU-TASI: RIDUZIONE DEL 50% PER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO A FAMILIARI TASI: ABOLITA SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI IMU: ABOLITA SUI TERRENI POSSEDUTI E CONDOTTI DA AGRICOLTORI IMU E TASI: RIDOTTA PER GLI IMMOBILI A CANONE CONCORDATO</p> <p>Le aziende proprietarie di immobili classificati D o E potranno, entro il 15.06.2016, presentare una variazione della loro rendita catastale, escludendo dalla stessa gli impianti fissi cosiddetti "imbullonati"; ciò al fine di versare l'Imu del 2016 sulla base di tale rendita ridotta. In sostanza, la rendita non sarà più influenzata da macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.</p> <p>Per immobili concessi in comodato (con contratto registrato) a familiari entro il primo grado (es. genitori, figli), che la utilizzino come abitazione principale, l'Imu e la Tasi sono ridotte del 50%, a condizione che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.</p> <p>Viene <u>abolita</u> la Tasi sulle abitazioni principali (tranne per gli immobili di lusso) e la quota dovuta dall'inquilino sull'immobile che utilizza come abitazione principale.</p> <p>Viene <u>abolita</u> inoltre l'Imu sui terreni agricoli detenuti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, anche se gli stessi si trovano in Comuni "non montani".</p> <p>Vengono ridotte del 25% Imu e Tasi per le abitazioni affittate a canone concordato.</p>	<p>c. 21-24 c.11-16 c. 53-54</p>
<p style="text-align: center;">RIVALUTAZIONE DEI BENI STRUMENTALI AZIENDALI RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTI DA PERSONE FISICHE, SOCIETA' SEMPLICI ED ENTI NON COMMERCIALI ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI; ESTROMISSIONE DI BENI IMMOBILI DELL'IMPREDITORE</p> <p>Viene prevista per le imprese la possibilità di rivalutare i beni presenti nell'attivo immobilizzato al 31/12/2014, versando una imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i non ammortizzabili. La rivalutazione dei beni sarà fiscalmente riconosciuta dal 2018. L'imposta sostitutiva va versata in un'unica soluzione entro il termine per il saldo delle imposte. E' possibile, inoltre, versare un'imposta sostitutiva del 10% per affrancare il saldo attivo di rivalutazione, entro gli stessi termini suddetti.</p>	<p>c. 887-897 c. 115-120 c. 121</p>

<p>E' possibile effettuare inoltre la rivalutazione (rideterminazione dei valori di acquisto) dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni in società non quotate, posseduti al 01/01/2016 al di fuori dell'ambito dell'impresa. La rivalutazione va perfezionata con una perizia giurata di un professionista e con il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%, sia per le partecipazioni (qualificate o meno) che per i terreni, entro il 30/06/2016. L'imposta sostitutiva può essere versata anche in 3 rate annuali.</p> <p>Viene prevista la possibilità per le società di assegnare ai soci, entro il 30.09.2016, beni immobili o mobili (registrati in pubblici registri) e non utilizzati come beni strumentali, versando un'imposta sostitutiva dell'8%. I soci devono essere tali almeno al 30.09.2015.</p> <p>L'imprenditore individuale può, entro il 31.05.2016, estromettere gli immobili strumentali presenti nel patrimonio aziendale al 31.10.2015, versando un'imposta sostitutiva dell'8%.</p>	
<p style="text-align: center;">COSTI DA FORNITORI RESIDENTI IN STATI "BLACK LIST"</p> <p>I costi da fornitori situati in Paesi "black list" saranno deducibili dal 2016 secondo le norme comuni a tutti gli altri costi; viene quindi eliminato sia il riferimento al valore normale (fino al raggiungimento del quale, il costo black list era deducibile), sia "l'interesse economico" che rendeva deducibili costi black list superiori al valore normale.</p>	c. 142-147
<p style="text-align: center;">MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FISCALE APPLICABILE AL SETTORE AGRICOLO</p> <p>Dal 2016 viene innalzato ai fini IRPEF, dal 7% al 30%, il coefficiente di rivalutazione dei redditi dominicale e agrario. Da tale misura restano esclusi i terreni agricoli o non coltivati, posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (entrambi iscritti all'INPS).</p> <p>Viene aumentata dal 12% al 15% l'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze, a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali.</p> <p>Viene estesa anche al coniuge o ai parenti in linea retta di questi ultimi, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, l'agevolazione relativa all'applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e • dell'imposta catastale nella misura dell'1% <p>per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali.</p> <p>Con decreto ministeriale verranno aumentate le percentuali di compensazione relative al settore lattiero/caseario e ad animali vivi (bovini e suini).</p> <p>Vengono limitate le quantità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e poi ceduta, che possono essere considerate come attività connesse a quella agricola.</p>	c. 905-912
<p style="text-align: center;">AUTOTRASPORTO: CREDITO D'IMPOSTA SUL GASOLIO ESONERO DAI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AUTOTRASPORTATORI DEDUZIONE FORFETTARIA DELLE SPESE NON DOCUMENTATE TRASPORTI INTERNAZIONALI SENZA DOCUMENTAZIONE VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IMPRESE DI AUTOTRASPORTO C/TERZI</p>	
<p>Il credito d'imposta per compensare le accise del gasolio utilizzato dagli autotrasportatori, viene concesso dal 2016 solo per veicoli euro 3 o superiori.</p> <p>Gli autotrasportatori che utilizzano autoveicoli con tachigrafo digitale per trasporti internazionali per almeno 100 giorni all'anno, possono chiedere l'esonero dal versamento dell'80% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi Inail.</p> <p>Dal 2016 la deduzione forfettaria per le spese non documentate spetta in un'unica misura, per i viaggi effettuati dall'imprenditore fuori dal Comune ove ha sede l'azienda, e per una percentuale del 35% di tale importo, per i viaggi effettuati all'interno del Comune.</p> <p>Se durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, il conducente non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso (es. DDT o CMR), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200 e con il fermo del veicolo, che verrà restituito alla presentazione della documentazione.</p> <p>Segnaliamo che, per facilitare la consultazione della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi nazionali, è stato pubblicato un filmato sul sito internet "youtube", al link: https://www.youtube.com/watch?v=IAnHFCSjDJU</p>	c. 645 c. 651 c. 652 c. 653

AGEVOLAZIONE PER L'ACQUISTO O NOLEGGIO DI MACCHINE AGRICOLE	
<p>Viene istituito un fondo presso l'Inail per finanziare l'acquisto, o il noleggio con patto di acquisto, di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole. I bandi avranno cadenza semestrale.</p>	c. 862-864
EMISSIONE DI NOTE DI VARIAZIONE IVA	
<p>Vengono rivisti (riformulando l'art. 26 del D.P.R. 633/72) i tempi e le modalità per l'emissione delle note di variazione iva, che potranno essere emesse:</p> <p>a) a partire dalla data dalla quale il committente è assoggettato alla procedura concorsuale, cioè dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; tale novità si applica a partire dai casi nei quali il committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016;</p> <p>b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose: la procedura viene considerata infruttuosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; • nell'ipotesi di pignoramento <u>di beni mobili</u>, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; • nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per le vendite del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità. <p>c) in caso di risoluzione relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente ad inadempimento alternativamente del cessionario o committente, la facoltà di emissione della nota di variazione non si applica alle cessioni ed alle prestazioni per cui il cessionario o committente abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.</p> <p>d) a favore del committente che abbia già assolto, con il meccanismo del reverse charge, l'imposta relativa all'operazione da rettificare; in tal caso la riduzione dell'imponibile comporterà la corrispondente diminuzione dell'iva assolta con il meccanismo dell'inversione contabile da parte del cliente (a seguito dell'integrazione della fattura).</p>	c. 126
MODELLO 730 PRECOMPILATO – INVIO DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE MEDICHE MODIFICA RIGUARDANTE GLI ONERI DETRAIBILI	
<p>Verranno effettuati controlli, entro 4 mesi dal termine dell'invio, sulle dichiarazioni 730 presentate direttamente o tramite il sostituto d'imposta in assistenza fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che presentino modifiche sostanziali rispetto a quella precompilata e che risultino incoerenti rispetto ad appositi criteri stabiliti con un futuro provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, oppure • dalle quali risulti un rimborso superiore a € 4.000. <p>Nei due casi, il rimborso verrà effettuato direttamente dall'Agenzia entro sei mesi dal termine dell'invio.</p> <p>A partire dall'anno 2015, le spese funebri detraibili dall'Irpef, fino ad un massimo di € 1.550 per ogni defunto, possono essere riferite anche a persone defunte non appartenenti al proprio nucleo familiare (che viene identificato con il coniuge, i figli, i genitori, nuore e generi, suoceri, fratelli e sorelle germani [con gli stessi genitori] o unilaterali [che condividono un solo genitore]).</p>	c. 949-953
PROMOTORI FINANZIARI E CONSULENTI FINANZIARI	
<p>I promotori finanziari cambiano denominazione in "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede", mentre i consulenti finanziari cambiano denominazione in "consulenti finanziari autonomi".</p> <p>Per iscriversi all'albo dei nuovi consulenti finanziari si pagheranno € 168 di tassa di registro.</p> <p>Non sarà più la Consob a vigilare sui consulenti finanziari, ma un nuovo "organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari".</p> <p>Viene eliminato l'albo dei promotori finanziari e dei consulenti finanziari; rimangono in vigore gli obblighi previdenziali per i (ex) promotori; l'Albo dei promotori finanziari diventa Albo dei Consulenti finanziari, con tre sezioni: due relativi ai consulenti persone (abilitati all'offerta fuori sede o autonomi) e uno per le società di consulenza.</p>	c. 35-43

<p>Chi risulta iscritto, entro sei mesi dall'adozione del regolamento adottato dalla Consob, all'Albo unico dei promotori finanziari, sarà iscritto di diritto nell'Albo dei consulenti finanziari.</p> <p>Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, possono iscriversi nell'albo predetto dei consulenti finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</p>	
RADIAZIONE DI AUTOVEICOLI DAL P.R.A. PER ESPORTAZIONE	
<p>Al fine di combattere l'evasione del bollo auto e le imposte sul trasferimento dei veicoli, la radiazione dal P.R.A. di veicoli esportati può avvenire solo dimostrandone l'avvenuta reimmatricolazione all'estero, mediante copia della documentazione doganale di esportazione o, nel caso di cessione intraUe, della documentazione comprovante la radiazione dal P.R.A.</p>	c. 964
CREDITO D'IMPOSTA PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI	
<p>Viene istituito un credito d'imposta per le persone fisiche che, non in ambito di impresa o di lavoro professionale, installano un impianto di videosorveglianza digitale o allarme o sottoscrivono un contratto con società di vigilanza, per prevenire attività criminali. Un apposito decreto regolerà il funzionamento del credito d'imposta in oggetto.</p> <p>Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento o di laurea di primo livello, viene concesso un contributo una tantum di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, che verrà sottratto dal costo di acquisto dal rivenditore.</p>	c. 982-984
PROROGA AGEVOLAZIONI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE (50%), ECOBONUS PER RISPARMIO ENERGETICO (65%) E PER ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (50%). NOVITA' PER GIOVANI COPPIE	
<p>Vengono prorogate fino al 31/12/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le agevolazioni per lavori di manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo su immobili a prevalente destinazione abitativa (detrazioni irpef del 50%); • le agevolazioni (detrazione irpef 50%) per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici da abbinare ai lavori edili di cui al punto precedente; • le agevolazioni per risparmio energetico (detrazioni del 65%); le stesse vengono estese anche all'acquisto di dispositivi per il controllo da remoto dell'impianto di riscaldamento, di climatizzazione e di produzione di acqua calda delle abitazioni; • le agevolazioni del 50% per l'acquisto di abitazioni situate in un immobile interamente ristrutturato; • le agevolazioni del 65% per lavori di adozione di misure antisismiche. <p>Ricordiamo che tutte le agevolazioni predette sono dedotte in quote decennali.</p> <p>Viene inoltre introdotto un nuovo "bonus mobili" per le giovani coppie costituenti un nucleo familiare, composto da coniugi o da conviventi more uxorio (ovvero non sposati ma che convivono come fossero sposati):</p> <ul style="list-style-type: none"> • che abbiano costituito il nucleo da almeno tre anni; • in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni; • che abbiano acquistato una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. <p>L'agevolazione si riferisce alle spese effettuate nel 2016, per arredi da inserire nell'abitazione acquistata, ed è pari ad una detrazione del 50%, da utilizzare a riduzione delle imposte sui redditi, <u>in quote decennali</u>. La spesa massima su cui calcolare il 50% è pari a € 16.000; l'agevolazione non è cumulabile con quella del "bonus mobili" ordinario.</p>	c. 74-75

ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE MEDIANTE LEASING IMPOSTA DI REGISTRO E IVA SULLE ABITAZIONI CANONI DI LOCAZIONE	
<p>ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE MEDIANTE LEASING Viene prevista la possibilità di acquistare, o costruire, un immobile, da adibire ad abitazione principale, mediante lo strumento del “leasing immobiliare”, rivolgendosi ad una banca o ad una società di leasing le quali si obbligano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad acquistare o far costruire un immobile, su indicazioni dell'utilizzatore; • a mettere a disposizione l'immobile all'utilizzatore, che verserà dei canoni periodici; • a vendere l'immobile all'utilizzatore, alla scadenza del contratto, su richiesta dello stesso. <p>Per i giovani che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno meno di trentacinque anni (al momento della stipula del contratto suddetto), • che percepiscono un reddito non superiore a 55.000 euro e • che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa, <p>viene inoltre introdotta una detrazione del 19% ai fini irpef, da calcolare sui canoni versati (fino a € 8.000 all'anno) ed, eventualmente, sul costo di riscatto dell'immobile (per un importo massimo di € 20.000). La stessa detrazione viene prevista, per la metà degli importi indicati sopra, anche per chi ha più di trentacinque anni.</p> <p>IMPOSTA DI REGISTRO E IVA SULLE ABITAZIONI L'imposta di registro ridotta al 2%, per l'acquisto della prima casa, si applica anche se al momento dell'acquisto si è ancora proprietari della casa precedente, a patto che la stessa sia venduta entro un anno.</p> <p>Il 50% dell'iva pagata sull'acquisto di abitazioni di classe energetica A o B, cedute da imprese costruttrici, può essere detratta dall'Irpef in quote costanti per dieci anni. L'acquisto dell'abitazione deve avvenire entro il 31/12/2016.</p> <p>CANONI DI LOCAZIONE E' nullo ogni patto che abbia lo scopo di determinare il canone di locazione in un importo superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. L'inquilino può chiedere che gli vengano restituite le maggiori somme entro sei mesi dalla riconsegna dell'immobile. Viene disposto, infine, che il soggetto che deve provvedere alla registrazione del contratto è il locatore, entro 30 giorni dalla stipula, dandone poi comunicazione all'inquilino o all'amministratore di condominio entro 60 giorni.</p>	c. 76-82 c. 55-56 c. 59
SOCIETA' SPORTIVE	
Gli immobili pubblici possono essere concessi in locazione a canone agevolato anche alle associazioni sportive senza fini di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, che svolgono attività sportiva dilettantistica.	c. 60
CARTA FAMIGLIA	
Viene istituita la carta famiglia per famiglie residenti in Italia, composte sia da italiani che da stranieri e con almeno 3 figli minori a carico. La carta è rilasciata su richiesta e con le limitazioni imposte dai criteri ISEE. La carta viene emessa dai Comuni, ha una durata biennale e consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie con i soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. I negozianti e imprese in genere che concederanno sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato potranno valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari.	c. 391
ROTTAMAZIONE CAMPER ELIMINAZIONE DELLA TASSA SULLE IMBARCAZIONI	
Si prevede, per la sostituzione di autocaravan «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con nuovi autocaravan, di classe non inferiore a «euro 5», un contributo fino a € 8.000 per ogni acquisto effettuato nel 2016 e con immatricolazione avvenuta entro il 31/03/2017.	c.85-86 c. 366
Viene abrogata la tassa annuale sulle unità da diporto.	
ALTRE NOVITA'	
VARIAZIONE DEL TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI	
Dal 01/01/2016 il tasso degli interessi legali scende dallo 0,5% allo 0,2%.	DM 11/12/2015

MODIFICHE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO E ALLA RATEAZIONE DEGLI IMPORTI A SEGUITO DI ADESIONE AGLI ACCERTAMENTI	
<p>Dal 01/01/2016 sono state ridotte le sanzioni del ravvedimento operoso nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sanzione per il “ravvedimento sprint” (pagamenti effettuati entro 14 giorni successivi alla scadenza) passa dallo 0,2% allo 0,1% per ogni giorno di ritardo; • la sanzione per i ritardi da 15 a 30 giorni successivi alla scadenza passa dal 3% all’1,5%; • la sanzione per i ritardi oltre i 30 giorni e fino a 90 giorni dalla scadenza, passa dal 3,33% all’1,67%. <p>Nel caso di adesione agli accertamenti e di definizione agevolata delle sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene aumentato da 12 a 16 il numero massimo delle rate trimestrali in caso di versamento di importi superiori a € 50.000; • viene unificato il termine per il versamento delle rate successive alla prima, entro l’ultimo giorno di ogni trimestre; • gli interessi sulle rate successive alla prima decorrono dal giorno successivo al termine di pagamento di quest’ultima. 	D. Lgs. 158-159/2015
NOVITA’ DECRETO “CRESCITA E INTERNAZIONALIZZAZIONE”: Sopravvenienze attive e rinuncia dei soci ai crediti; Modifiche alla deducibilità degli interessi passivi; Spese di rappresentanza	
<p>Dal 2016 (per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare), viene considerata sopravvenienza attiva, la rinuncia da parte dei soci ai loro crediti (di qualsiasi natura, finanziaria, commerciale, ecc.) vantati verso la società, per la parte eccedente il valore fiscale degli stessi. Ciò significa che quando un socio rinuncerà al suo credito (o parte di esso) vantato verso la società, dovrà dare comunicazione alla stessa (con dichiarazione sostitutiva di atto notorio) indicando il valore fiscale del credito; in assenza di tale dichiarazione, il valore fiscale viene presunto pari a zero, comportando l’assoggettamento a imposizione fiscale per l’intero valore rinunciato. Si ha una differenza fra valore rinunciato e valore fiscale quando, ad esempio, il socio aveva acquisito a suo tempo il credito ad un valore inferiore al valore nominale. Si ricorda che, da un punto di vista contabile, il credito cui ha rinunciato il socio va appostato dalla società in una voce di patrimonio netto, iscrivibile fra le riserve (voce A VII-altre riserve).</p> <p>A partire dal periodo d’imposta 2016 (per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare), gli interessi passivi derivanti dall’emissione di prestiti obbligazionari non hanno più i limiti di deducibilità previsti in precedenza, ma divengono deducibili nei limiti del 30% del ROL, unitamente agli altri interessi passivi.</p> <p>Con la stessa decorrenza, gli interessi passivi su mutui ipotecari per immobili destinati alla locazione, saranno deducibili senza le limitazioni riferite all’applicazione del ROL; tale agevolazione vale solo per le società che svolgono in via effettiva e prevalente l’attività immobiliare, ovvero le società:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il cui valore dell’attivo è costituito in prevalenza dal valore normale degli immobili destinati alla locazione; 2) i cui ricavi derivano per almeno due terzi da canoni di locazione o da affitto di aziende il cui valore complessivo è costituito prevalentemente dal valore normale di fabbricati. <p>Sempre dal 2016 (per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare), vengono ritoccati i limiti di deducibilità per le spese di rappresentanza, i quali sono commisurati all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo, in misura pari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) all’1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. <p>Rimane invariata la possibilità di dedurre i beni destinati ad omaggio, se di valore unitario non superiore a 50 euro.</p>	D.Lgs. 147/2015 G.U. 220/2015

CHIARIMENTI SUL “NUOVO” REVERSE CHARGE IN EDILIZIA

Come noto, dal 01/01/2015 è stato introdotto un nuovo meccanismo del reverse charge, applicabile alle attività di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, svolte su edifici (Art. 17 c. 6 lett. a-ter del D.P.R. 633/72). L’Agenzia Entrate ha emanato una circolare nel mese di dicembre scorso con la quale chiarisce alcuni punti relativamente all’applicazione del “nuovo reverse”. I principali chiarimenti sono i seguenti:

1. Una prestazione è classificabile come “fornitura con posa in opera” (nel qual caso non si applica il reverse) se il contratto fra le parti ha, quale scopo principale, la cessione di un bene, mentre l’esecuzione dell’opera è esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente, senza modificarne la natura; viceversa, se la volontà contrattuale è quella di realizzare un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare prevalente rispetto alla cessione del materiale impiegato (e in tal caso si applica il reverse).
2. Nel caso di prestazioni svolte su parcheggi, esse sono soggette a reverse se i parcheggi costituiscono un elemento integrante dell’edificio stesso, come ad esempio se sono interrati nell’edificio o collocati sul lastrico solare dello stesso, mentre se si tratta di parcheggi “esterni” all’edificio, la prestazione sarà soggetta ad iva.
3. Le prestazioni (installazione o manutenzione) svolte su impianti che sono in parte all’interno dell’edificio ed in parte all’esterno, sono soggette a reverse se l’impianto è funzionale o asservito all’edificio. Sono esempi di questo tipo di impianti: l’impianto di videosorveglianza o citofonico con telecamere o sensori esterni, l’impianto di climatizzazione con motore di condizionamento esterno, l’impianto idraulico con tubazioni esterne.
4. Seguendo l’interpretazione del punto precedente, sono invece soggette ad iva le prestazioni di installazione o di manutenzione di impianti, anche se posti completamente all’interno dell’edificio, ma che sono asserviti all’attività produttiva che vi è svolta e non invece all’edificio. Un esempio di questi tipi di impianto è l’impianto di refrigerazione relativo a lavorazioni di prodotti alimentari svolte all’interno dell’edificio.
5. Per quanto riguarda l’installazione o manutenzione di impianti fotovoltaici, tali prestazioni sono soggette a reverse se:
 - a. l’impianto è “integrato” o “semi-integrato” all’edificio (ad esempio, nel caso in cui sia posizionato sul tetto dell’edificio), poiché tale impianto è collocato su parti integranti dell’edificio stesso;
 - b. l’impianto è posto a terra, esternamente all’edificio, ma è funzionale o asservito allo stesso.

Non si applica invece il reverse se l’impianto (posto o no sull’edificio) viene accatastato come unità immobiliare autonoma.

6. Viene precisato che tutti i codici della divisione ATECO 43 soggetti al nuovo reverse, comprendono anche le relative prestazioni di manutenzione e riparazione, le quali saranno perciò soggette a reverse anche se la descrizione di questi codici attività non le riporta esplicitamente. Ciò comporta che, se l’attività svolta rientra nei codici 43 predetti (es. 43.39.01 - Attività non specializzate di lavori edili), anche le attività di manutenzione e riparazione classificabili dentro quel codice sono soggette a reverse.
7. Sono soggette a reverse anche le prestazioni di addebito di “diritti di chiamata” per il controllo di impianti, anche se non viene eseguito nessun intervento ma solo una verifica; si applica il reverse anche ai canoni di abbonamento periodici addebitati per i suddetti interventi di verifica dell’impianto.
8. Il servizio di allacciamento all’impianto, per l’erogazione del gas, dell’energia elettrica e dell’acqua (ovvero l’installazione del complesso di tubazioni, ed apparecchiature necessarie alla fornitura del servizio al cliente) non è soggetto a reverse perché non si riferisce né all’installazione dell’impianto e né alla manutenzione ma serve solo ad attivare l’utenza.

Circ.
37/2015
del
22/12/15

Viene infine precisato che le fatture riguardanti prestazioni incluse nei chiarimenti presenti nella circolare non saranno soggette a sanzioni, se adottati prima della data del 22/12/15 con applicazione dell’iva o del reverse in maniera difforme da quanto chiarito dalla stessa circolare.

MODIFICHE ALLE VOCI DI BILANCIO DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO PFR LE SOCIETA' DI CAPITALI	
<p>A partire dall'esercizio che inizia il 01/01/2016, il Decreto in oggetto introduce varie modifiche alle voci del bilancio. Segnaliamo in particolare le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vengono eliminate le voci relative ai proventi e costi straordinari nel bilancio riclassificato CEE (voci E20 ed E21); tali poste dovranno quindi essere riclassificate nelle restanti voci del conto economico; • vengono eliminati i conti d'ordine; • le società che redigono il bilancio in forma ordinaria sono obbligate a compilare il rendiconto finanziario e ad iscrivere i titoli immobilizzati, i debiti e i crediti al costo ammortizzato; • non è più possibile capitalizzare le spese di pubblicità e quelle di ricerca; • devono essere iscritti in bilancio i valori dei derivati, o in attivo o in passivo a seconda che il loro "fair value" (il prezzo corretto) sia attivo o passivo, e con differenti modalità a seconda che si tratti di derivati di copertura o no; • l'avviamento va ammortizzato in base alla vita utile e, se non stimabile, in dieci anni. <p>Viene poi introdotta la figura della "micro-impresa", ovvero di una società che non supera per due esercizi consecutivi, due dei seguenti parametri: attivo non superiore a € 175.000; ricavi non superiori a € 350.000; media dei dipendenti non superiore a 5. Tali imprese seguono le stesse regole di quelle che redigono il bilancio abbreviato, ma in aggiunta non sono obbligate a redigere la nota integrativa se forniscono, in calce al bilancio, informazioni relative a garanzie, impegni e passività potenziali nonché relative a compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci.</p>	<p>D.Lgs. 139/2015</p>
REVISIONE DELLE PROCEDURE DEGLI INTERPELLI INSERIMENTO DEL CONCETTO DI "ABUSO DEL DIRITTO" NELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE	
<p>Vengono riviste le tipologie di interPELLI che possono essere presentati all'Agenzia Entrate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ordinario: per ottenere un parere quando vi siano obiettive condizioni di incertezza interpretativa sull'applicazione delle norme a casi concreti e personali; 2. ordinario qualificatorio: per ottenere un parere sulla corretta qualificazione delle fattispecie in presenza di obiettive condizioni di incertezza alla luce delle disposizioni tributarie applicabili 3. probatorio: per ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni, o sulla idoneità degli elementi probatori offerti dal contribuente, ai fini dell'adozione di un determinato regime fiscale; 4. anti-abuso: per richiedere all'Amministrazione se le operazioni che un contribuente intende realizzare, costituiscono una fattispecie di abuso del diritto, ai sensi del nuovo art. 10-bis dello "Statuto dei diritti del contribuente"; si ricorda infatti che il D.Lgs. 128 ha definito il significato dell'abuso del diritto: <u>l'abuso del diritto</u> si configura ogniqualvolta venga realizzato un uso distorto di strumenti giuridici, allo scopo prevalente di ottenere un risparmio d'imposta, anche se tale condotta di per sé non contrasta né viola alcuna specifica disposizione normativa. Deve trattarsi quindi di operazioni prive di sostanza economica, che però permettono al contribuente di realizzare essenzialmente dei vantaggi fiscali indebiti; 5. disapplicativo: per chiedere la disapplicazione di norme tributarie che, se applicate, limiterebbero al contribuente deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta. <p>La risposta all'interpello, da parte dell'Agenzia Entrate, verrà trasmessa al contribuente entro 90 giorni per gli interPELLI ordinari ed entro 120 giorni per gli altri; oltre tali termini varrà il principio del silenzio-assenso. Si ricorda che le istanze devono sempre essere preventive, ovvero presentate prima che si verifichi il fatto/adempimento per il quale si chiede interpello.</p>	<p>D.Lgs. 128/2015 156/2015 Risol. 104/2015</p>
DICHIARAZIONI D'INTENTO – INVII IN UNICO FILE	
<p>Si segnala che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un aggiornamento del software sul proprio sito, che consente ora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di importare da una dichiarazione precedentemente compilata tutti i dati anagrafici • di raggruppare più dichiarazioni in un unico file per poter inviare in un'unica soluzione più lettere di intento. 	<p>Comunicato 04/12/2015</p>

MANUTENZIONI SU FABBRICATI A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA ASSENZA DI BENI SIGNIFICATIVI	Sentenza 258/1/15 C.T.P. Pavia
<p>Come noto, in caso di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria svolti su fabbricati privati a prevalente destinazione abitativa, l'aliquota iva applicabile è quella del 10%; in presenza di beni significativi (ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetteria da bagni ed impianti di sicurezza) è necessario verificare se il loro valore è superiore o meno al 50% dell'importo complessivo della prestazione, al fine dell'applicazione integrale o solo parziale dell'aliquota iva ridotta del 10%.</p> <p>La sentenza citata afferma che in caso vi sia una prestazione di manutenzione su fabbricati privati a prevalente destinazione abitativa, vada sempre indicata la presenza o meno di beni significativi; quindi, se la prestazione non comprende nessun bene significativo, andrà comunque inserita in fattura la dicitura "assenza di beni significativi".</p>	
BANDO INAIL INCENTIVI PER LA SICUREZZA	Bando Inail ISI 2015 www.inail.it
<p>Si informa che l'Inail ha pubblicato sul proprio sito internet (cui rinviamo per i dettagli) un bando per incentivi in conto capitale, pari al 65% del costo sostenuto per la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; • Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. <p>Le domande di ammissione dovranno essere inviate a partire dall'01/03/2016.</p>	

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA